



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 99, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi del quale è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, *“al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione”*;

VISTO, altresì, il comma 4 del citato articolo 99 ai sensi del quale *“Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti.”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 13 recante *“Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) *“(…) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (…)”* di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38, del 15 febbraio 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2024;

VISTO, altresì, l'articolo 24, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 2023, ai sensi del quale sono attribuite al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero, in particolare nell'area di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche del lavoro e della formazione;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero previsti dall'articolo 17 del richiamato dPCM n. 230/2023, degli Uffici dirigenziali di livello non generale e di definizione dei relativi compiti;

VISTO l'articolo 7 del citato DM n. 29/2025 che individua nell'ambito del *"Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro"* gli Uffici di livello dirigenziale generale e gli Uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, denominati Uffici di Staff, e gli Uffici di livello dirigenziale non generale denominati Divisioni;

VISTO il successivo articolo 9 del citato DM n. 29/2025 che assegna alla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, tra l'altro, la funzione di monitoraggio e di elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo decreto in sostituzione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n. 250, anche alla luce delle modifiche apportate all'assetto organizzativo del Ministero dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230;

RITENUTO, altresì, necessario per le finalità dell'Osservatorio del mercato del lavoro avvalersi di un Comitato scientifico di cui all'articolo 99, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del Comitato scientifico)

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 99, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è istituito il Comitato scientifico di cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi per le finalità dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, di seguito "Osservatorio", presso il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che ne svolge le relative funzioni di coordinamento.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali coadiuvato dal Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o da un suo delegato.

3. In caso di impedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è sostituito dal Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o da un suo delegato.

Articolo 2 *(Composizione)*

1. Il Comitato scientifico è così composto:
 - a) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale di Statistico (ISTAT);
 - b) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
 - c) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
 - d) due rappresentanti designati dal Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP);
 - f) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 - g) un esperto indipendente designato dalla Banca d'Italia.
2. Il Comitato scientifico può essere integrato nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo da esperti indipendenti, come previsto dall'articolo 99, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, su richiesta di quest'ultimo, indicati da altre Amministrazioni.
3. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipano, in base alle diverse tematiche trattate e agli obiettivi che l'Osservatorio deve realizzare, anche i Direttori generali dei tre Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuati, di volta in volta, per competenza.

Articolo 3 *(Durata)*

1. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni che decorrono dalla data di adozione del decreto di nomina dei soggetti che sono stati designati dalle rispettive Amministrazioni ed enti interessati.

Articolo 4 *(Segreteria del Comitato scientifico)*

1. I compiti della segreteria amministrativa del Comitato scientifico sono svolti dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione.

2. Il Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse umane della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, individua un segretario del Comitato scientifico che provvede alla predisposizione delle convocazioni e alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono raccolti in apposito registro.

Articolo 5
(Oneri e compensi)

1. Le attività del Comitato scientifico sono assicurate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti del Comitato, come previsto dall'articolo 99, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Dalla data del presente provvedimento, il decreto del Ministro e lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* n. 250 del 23 dicembre 2021 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, sezioni "Pubblicità legale" e "Normativa".

Roma, 18 NOV 2025

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone